

STATUTO dell'

"Associazione WWF Ravenna ODV"

Associazione di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata.

1.1 - È costituita ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

"Associazione WWF Ravenna ODV"

che in seguito sarà denominata "Associazione".

1.2 - Essa opererà quale Organizzazione Aggregata all'Associazione Italiana per il WWF ONG – ONLUS, d'ora innanzi denominata "WWF Italia", nei modi che si precisano nel seguito.

1.3 - L'Associazione adotta come riferimento la ex. Legge Quadro del Volontariato 266/91 e le leggi regionali sulla materia emanate dalla Regione Emilia Romagna. L'associazione è costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

1.4 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.5 - L'Associazione è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato ai sensi della legge della Regione Emilia Romagna n 12/2005, modificata dalla L.R. 8/2014. L'associazione sarà iscritta, così come prevede la normativa in tema di Terzo Settore D.lgs. 117/17, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.6 - La durata dell'Associazione è illimitata, fermo restando che l'uso del "marchio WWF" è consentito nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia.

Articolo 2

Sede legale

2.1 - L'associazione ha sede legale a Ravenna in V.le Alberti n.34.

2.2 - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune viene deliberato dall'Assemblea Ordinaria senza introdurre modifiche statutarie.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed inserito nello Statuto.

2.3 - L'ambito territoriale in cui l'Associazione svolge in modo prevalente le proprie finalità statutarie coincide con il territorio dei Comuni della Provincia di Ravenna della Regione Emilia-Romagna o ad essi limitrofi.

2.4 - L'Associazione può, nell'ambito del territorio sopra individuato, stabilire e revocare sedi operative distaccate con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Finalità

3.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni spontanee e gratuite dei volontari associati. L'Associazione persegue interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della L. 14 Agosto 1991, n.281.

3.2 - L'Associazione, si ispira espressamente ai principi fondamentali, alla mission, agli scopi e alle linee guida del WWF-World Wide Fund for Nature Internazionale così come ripresi dal WWF Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statuari. L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- il contrasto alle minacce all'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat prioritari;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;

3.3 - L'Associazione persegue le suddette finalità principalmente attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale ed internazionale del WWF ed il sostegno alle attività del WWF Italia;
- la promozione ed il sostegno delle attività del WWF Italia e la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento;
- la sensibilizzazione e la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF

Italia e ai relativi eventi nazionali e regionali.

3.4 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone altresì di:

- svolgere attività di formazione culturale e scientifica e di educazione nelle scuole finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici;
- adottare metodi partecipativi sui temi sopracitati;
- promuovere la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, dei beni culturali, paesaggistici e architettonici;
- promuovere la ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici;
- promuovere e sostenere la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente;
- operare nella gestione di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione: in particolare attraverso convenzioni con i Comuni ed altre pubbliche Amministrazioni, promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo, compresa la sorveglianza, le visite guidate e l'attività di fruizione e sviluppo, nonché la promozione, il coordinamento delle attività e il presidio attivo di tutela ambientale e paesistica a livello locale; sarà esaminata la possibilità che tali aree entrino a far parte del Sistema delle Oasi del WWF Italia;
- organizzare convegni, corsi ed eventi anche formativi, raccolte fondi, esposizioni;
- promuovere la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici;
- collaborare per tali fini e per gli scopi statuari con enti privati, altre associazioni, e pubbliche Amministrazioni.

3.5 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.6 - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente e dagli accordi intercorsi con WWF Italia.

3.7 - Il rapporto fra l'Associazione e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e che concorre e regolare la vita dell'Associazione.

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, e siano anche soci del WWF Italia. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di essere socio del WWF Italia e di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e gli accordi che la legano al WWF Italia. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.3 - Ciascun aderente ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci di minore età il diritto di votare in assemblea, solo per atti che possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

4.4 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.5 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole e delle finalità e principi dell'Associazione;
- morosità;
- perdita della qualità di socio del WWF.

4.6 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.7 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'esame del ricorso spetta alla prima Assemblea Ordinaria successiva che, sentito l'appellante ed il Presidente, delibera se accoglierlo con reinserimento dell'aderente nella qualifica di socio o confermarne l'esclusione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita

della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3- Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega; non è possibile attribuire più di 3 deleghe al medesimo socio;
- di presentare la propria candidatura, se maggiorenni, per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di prendere visione dei Libri Sociali, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle a protezione della privacy, con facoltà dell'Assemblea di regolamentarne le modalità.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto, ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- di essere in regola con il contributo associativo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del WWF Italia.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo criteri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

5.7 – Responsabilità: l'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri con cui lo stesso Consiglio può procedere alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi cui possono essere sottoposti gli aderenti nell'espletamento delle attività, nonché di danni che gli stessi possono arrecare a terzi.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa, così come previsto per legge.

5.8 - Incompatibilità e conflitto di interessi: non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria l'aderente che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'associazione o con i principi e ideali del WWF Italia;

- ricopra cariche istituzionali in altre associazioni i cui scopi statuari coincidano in tutto o in parte con quelli dell'Associazione, o che siano con essi in palese contrasto.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- L'Organo di Controllo (se previsto dal D.lgs. 117/17)

L'Organo di Controllo, di cui al successivo art.10, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

6.2 - Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 - L'Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Essa può essere convocata in sessione Ordinaria e Straordinaria.

7.2 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; nell'esame delle candidature per il Consiglio Direttivo l'Assemblea farà in modo che del Consiglio Direttivo facciano parte aderenti rappresentativi delle aree e delle attività dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno, se all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa dell'Associazione, se deliberata.

7.6 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 - L'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che dia garanzia della ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello

stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri, dal minimo di 3 al massimo di 7, il più possibile rappresentativi della distribuzione geografica degli associati.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente, la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.5 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con ogni mezzo, anche elettronico, che garantisca la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

8.6 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.7 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. La loro presenza può permanere alla seduta fino a quando lo decida il Consiglio.

8.8 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e tra essi almeno il Presidente o il Vice Presidente.

8.9 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni, in caso di parità, non prevale il voto del Presidente.

8.10 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.11 - Compete al Consiglio Direttivo di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, nel caso lo si reputi necessario, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che possono essere scelti anche tra gli aderenti non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui aderenti delegati coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, nel caso non ne facciano parte;

8.12 - Qualora per ragioni varie vengano a mancare membri del Consiglio Direttivo, ad essi potranno subentrare altri aderenti nell'ordine dei votati ma non eletti, se esitanti, all'atto della nomina del Consiglio da Parte dell'Assemblea, che dovrà ratificare la nuova composizione alla prima riunione utile.

In ogni caso il Consiglio potrà continuare ad operare se il numero dei suoi membri sarà dispari e non inferiore a 3; in caso contrario verrà convocata nei tempi tecnici l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 9 Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- assume, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, e rispondenti ai criteri fissati dall'Associazione.

Articolo 12

Patrimonio ed Entrate

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diventino di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti ed enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 266/91 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi *mortis causa* che, anche qualora disposta inconsapevolmente a favore dell'Associazione, verrà devoluta a WWF Italia.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali, ferma restando la preclusione per l'Associazione a svolgere attività di cooperazione internazionale;
- donazioni non destinate ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

12.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, che possono essere anche plurimi. Il Consiglio Direttivo può deliberare che ogni operazione finanziaria sia disposta a firma, oltre che del Presidente, disgiuntamente anche del Vice Presidente o, se nominato, del Tesoriere.

Articolo 13

Esercizio sociale e Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

13.2 - Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere redatto per capitoli di spesa autonomi, relativi alle attività delle diverse sedi operative, se esistenti, dell'Associazione e alle relative movimentazioni di conto corrente.

13.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, tenendo conto delle diverse attività delle sedi operative, se esistenti, e delle relative esigenze per lo svolgimento dell'attività associativa comune e degli scopi statuari. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

13.5 - I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 14

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento, e quindi la liquidazione, dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo, e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata in via Straordinaria con specifico ordine del giorno.

14.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria nomina un liquidatore, e il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, con priorità conferita a WWF Italia.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

